

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

“Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 – anno 2023”

cc.oo. 210006 – 210007 – 210009 - CIG A0417D753F - CUP H17H22003210004

CONTRATTO APPLICATIVO n. 2 – CIG DERIVATO B408EA7B3A

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale, nel testo e negli allegati, da:

- Ing. Alessandro Mercaldo, nato a Prato il giorno 21/06/1982, non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), domiciliato per la carica che riveste in Firenze, piazza della Signoria che nel contesto dell’atto si chiamerà Committente;

e

- Sig. Giovanni Baecchi, nato a Figline Valdarno (FI) il 30/03/1969, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa BINDI S.p.a., con sede a San Giovanni Valdarno, via Ponte alle Forche n. 27, Codice Fiscale e Partita Iva 00167570514, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito in data 16 luglio 2024 con l’impresa ITALSCAVI Srl (mandante), con sede in Scandicci (FI), Via del Chese n.12, Cap. 50018, Codice Fiscale e Partita Iva 00524560489, che nel prosieguo del presente atto sarà indicato anche come “Appaltatore”;

PREMESSO

che con contratto prot. n. 65834/2024 è stato concluso con il RTI BINDI spa (mandataria) – ITALSCAVI s.r.l. (mandante) l’Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto l’esecuzione degli “Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 – anno 2023” - cc.oo. 210006 – 210007 – 210009 - CIG A0417D753F - CUP H17H22003210004, con un importo massimo di lavori affidabile di Accordo Quadro pari ad € 3.150.000,00 di cui oneri della sicurezza pari ad € 94.500,00 e costi della manodopera pari ad € 433.755,00, oltre iva;

che ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi;

che con determinazione n. DD/2024/8765 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto il CONTRATTO APPLICATIVO n. 2 – CIG DERIVATO B408EA7B3A, per un importo

massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 324.737,17, di cui € 20.480,61 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 54.322,72 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- a) che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi;
- b) che con determinazione n. DD/2024/8765 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto il Contratto Applicativo n. 2 del suddetto accordo quadro;
- c) che permangono in capo all'Impresa i requisiti generali e speciali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Committente e l'Appaltatore convengono quanto segue:

ART. 1 Disciplina del contratto applicativo

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono complementari ed attuative delle disposizioni dettate dal contratto di Accordo Quadro Prot. 65834/2024 sottoscritto tra le parti e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I^ Norme Amministrative e Parte II^ Norma Tecniche dell'Accordo Quadro nonché di tutti gli atti ed elaborati da essi richiamati che sono, in ogni caso, pienamente vigenti tra le parti anche ai fini del presente contratto applicativo.

ART. 2 Oggetto del contratto applicativo

Il Committente affida all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per la realizzazione delle opere così come individuate e descritte nel Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/8765, validato dal Responsabile Unico del Progetto in data 30/10/2024, composto dai seguenti elaborati che, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si conservano agli atti, pur se non materialmente allegati:

00_Elenco elaborati

01_Relazione generale

02_Computo metrico estimativo

03_Corografia e planimetria interventi

04_Quadro Economico

05_Stima incidenza della manodopera

06_Computo metrico costi della sicurezza

07_Piano di sicurezza e coordinamento

08_Fascicolo dell'opera

Le parti si danno atto che l'oggetto degli interventi da eseguire è il seguente: lavori di risanamento dei piani viari (carreggiate, marciapiedi, sistemi di regimazione acque meteoriche, elementi di corredo della piattaforma stradale):

- 1. Carreggiata e parte dei marciapiedi di Via del Podestà tratto da Via M. Orsini a Via Barni;
 - 2. Carreggiata e parte dei marciapiedi di Via delle Cinque Vie / Via dei Cavatori / Via S. Michele a Monteripaldi;
 - 3. Marciapiedi di Via Cave di Monteripaldi interni civici 12.
- L'importo netto delle lavorazioni da eseguire è il seguente: € 324.737,17, di cui € 20.480,61 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 54.322,72 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- La categoria di lavorazione è OG3 Classifica III-bis;
- la durata del periodo concesso per l'esecuzione dei lavori è pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di inizio lavori prevista nel Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo;
- il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione è di 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Le parti, inoltre, si danno atto, che il contratto è stipulato a misura, alle condizioni offerte dall'appaltatore con prezzi invariabili per l'unità di misura fermo restando i limiti di cui all'articolo 120 D.Lgs 36/2023 e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.

ART. 3 Termini

L'Appaltatore dovrà ultimare la realizzazione delle opere commissionate come descritto nella Relazione Generale parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di convocazione dell'impresa esecutrice in cantiere coincidente con la data di inizio lavori prevista nel Cronoprogramma stesso.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

ART. 4 Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall'Appaltatore con il presente contratto applicativo è stabilito nella somma omnicomprensiva, IVA al 22% esclusa, di € 324.737,17, di cui € 20.480,61 quali oneri per la sicurezza e € 54.322,72 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

Su tale valore, ai sensi dell'art. 1251 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità specificate nell'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto parte I^a Norme Amministrative, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere, in caso di richiesta dell'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Il pagamento dei lavori contabilizzati sarà corrisposto mediante pagamenti in acconto sulla base di appositi stati di avanzamento emessi quando l'ammontare di ogni rata dei lavori raggiungerà l'importo di € 150.000,00 al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 11, co.6 D.Lgs. 36/2023. In ogni caso la rata di saldo non potrà essere inferiore al 10% dell'importo dello stato finale al netto del ribasso contrattuale.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 5 Garanzie

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto parte I^a Norme Amministrative all'art. 15 nei termini ivi previsti.

Art. 6 Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto – adempimenti ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla Legge sopracitata. In particolare, la suddetta impresa ha comunicato, come risulta dal contratto Prot. 65834/2024, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed ha individuato i nominativi e codici fiscali delle persone delegate ad operare sugli stessi. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti relativi al contratto di cui trattasi; in tal senso l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alle Prefetture/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso i seguenti C/C intestati all'Appaltatore:

a) per quanto riguarda l'Impresa BINDI S.p.a.:

- BANCA DEL VALDARNO SEDE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

IBAN: IT 03 N 08811 71600 000000028571;

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

IBAN: IT 75 C 01030 71600 000002071362;

- INTESA SAN PAOLO FILIALE DI MONTEVARCHI (AR)

IBAN: IT 20 Y 03069 71549 100000005358;

- BANCA CREDITO EMILIANO SPA DI FIRENZE FILIALE DI AREZZO

IBAN: IT 61 K 03032 14100 01000 0004381;

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO

FILIALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

IBAN: IT 60 A 08425 71600 000031054893;

- CREDIT AGRICOLE FILIALE DI MONTEVARCHI (AR)

IBAN: IT 21 S 06230 71540 000040178075;

- BANCO BPM FILIALE DI AREZZO

IBAN: IT 30 M 05034 14101 000000005442.

- Persona delegata a operare sui suddetti conti correnti dedicati:

Bacchi Giovanni nato a Figline Valdarno (FI) il 30/03/1969, c.f. bccggn69c30d583g

b) per quanto riguarda l'Impresa ITALSCAVI s.r.l.:

1 - IT82J0306938088100000003738

ISTITUTO BANCARIO: BANCA INTESA

FILIALE / SEDE DI: BADIA A SETTIMO (FI)

INTESTATARIO: ITALSCAVI SRL

CODICE FISCALE: 00524560489

2 - IT77T0832537922000000061057

ISTITUTO BANCARIO: BANCO FIORENTINO

FILIALE / SEDE DI: LASTRA A SIGNA (FI)

INTESTATARIO: ITALSCAVI SRL

CODICE FISCALE: 00524560489

3 - IT92G0103037920000000282356

ISTITUTO BANCARIO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FILIALE / SEDE DI: LASTRA A SIGNA (FI)

INTESTATARIO: ITALSCAVI SRL

CODICE FISCALE: 00524560489

4 - IT73O0842538080000031048911

ISTITUTO BANCARIO: BANCA DI CAMBIANO

FILIALE / SEDE DI: SCANDICCI (FI)

INTESTATARIO: ITALSCAVI SRL

CODICE FISCALE: 00524560489

5 - IT03R0200821506000106724081

ISTITUTO BANCARIO: UNICREDIT BANCA

INTESTATARIO: ITALSCAVI SRL

CODICE FISCALE: 00524560489

6 - IT07S0873638100000000801214

ISTITUTO BANCARIO: BCC PONTASSIEVE

FILIALE / SEDE DI: OSMANNORO (FI)

INTESTATARIO: ITALSCAVI SRL

CODICE FISCALE: 00524560489

- Persona delegata a operare sui suddetti conti correnti dedicati:

DARIO PRATELLI, NATO A FIRENZE IL 26/01/1980; C.F. PRTDRA80A26D612C

Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Il Committente procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice (D.U.R.C.) e di certificazione emessa da Equitalia (per importi superiori ad €. 5.000,00.=) ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della P.A.

Le fatture relative al presente contratto che verranno emesse dovranno essere complete degli estremi del contratto medesimo, del numero dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. DD/2024/8765 del Codice **CIG DERIVATO B408EA7B3A**, del **CUP H17H22003210004**, e del Codice Univoco Ufficio R60CGF. Nella prima fattura dovrà essere indicata altresì la modalità di

pagamento, con indicazione del codice iban del C/C dedicato, che sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 fatto salvo quanto ivi previsto.

Art. 8 - Cessione dei crediti

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 120 co. 12 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto Parte I^a Norme Amministrative ed indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

Art. 9 - Sicurezza e trattamento di tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed a redigere e consegnare, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto Parte I^a Norme Amministrative, entro 30 gg dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

L'Appaltatore dà atto della piena responsabilità di tutti i mezzi materiali e personali atti ad assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, assumendo il relativo impegno; agli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 l'appaltatore è anche il Datore dei Lavori. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di Sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale

dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, mediante la procedura vigente, dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga, prima della consegna dei lavori a consegnare al Direttore dei lavori la documentazione prevista dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto Parte I^a Norme Amministrative.

Art. 10 - Subappalto

Nel caso l'Appaltatore dovesse ricorrere al subappalto dei lavori, gli stessi potranno essere autorizzati nel rispetto delle norme previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e delle disposizioni di cui all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze.

Art. 11 - Penali

Per il presente contratto applicativo, la penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato, e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122 co. 4 D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Progetto promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di accordo quadro per grave ritardo, che viene disposta dal Committente con le modalità previste dallo stesso art.122 del Codice e dall'art. 10 comma 5 dell'all. II.14, D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto Parte I^a Norme Amministrative. Si applica, per il resto quanto previsto dall'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto Parte I^a Norme Amministrative.

Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è sempre responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Art. 13 - Dichiarazioni relative al Codice di Comportamento

L'appaltatore dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. DG/2021/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto e del contratto di accordo quadro.

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia relativa al presente appalto che non potesse trovare composizione bonaria in via amministrativa, ai sensi dell'art. 53 del Capitolato Speciale d'appalto Parte I^a Norme Amministrative, verrà devoluta al Tribunale Civile di Firenze con espressa esclusione della procedura del lodo arbitrale.

Art. 15 - Spese del contratto

Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'imposta di bollo di cui al presente atto è esente.

Art. 16 - Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). "Titolare" del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze con sede in P.zza della Signoria n. 1, 50122 Firenze.

Art. 17 – Rinvio

Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Applicativo, rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei documenti ivi allegati.

Questo Contratto Attuativo, scritto digitalmente, occupa n.9 pagine intere e parte della presente e viene sottoscritto digitalmente dalle parti sopra indicate.